



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 284

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 2.621.879,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 14.11.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Facchin Ezio
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara

Assenti: assessore **Panetta Salvatore**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/304 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione comunale gestisce l'attività di biblioteca in base a quanto stabilito dal Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11.03.1998 n. 42 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 31.01.2012 n. 11;

considerato che nell'ambito delle attività che compongono i servizi bibliotecari gestiti dal Comune, parte delle attività di front office sono attualmente affidate a soggetto terzo in appalto relativamente alla sede centrale della Biblioteca e sezione ragazzi presso la palazzina Liberty in determinati orari in cui non opera il personale comunale (dal lunedì al giovedì il tardo pomeriggio, il venerdì pomeriggio e il sabato), al bibliobus, alle sedi periferiche di Gardolo, Povo, Mattarello, Villazzano e Meano;

atteso che, come precisato dal competente Servizio Biblioteca e archivio storico nella nota di data 28.10.2022 prot. n. 300108, il Servizio Biblioteca e archivio storico mantiene le funzioni di indirizzo e controllo rispetto all'andamento del servizio, in quanto non delegabili perché appartenenti alla funzione istituzionale della biblioteca e alla sua natura di pubblico servizio. Analogamente a quanto espressamente previsto in occasione delle gare precedenti, non essendo mutate né le condizioni giuridiche di contesto, né gli indirizzi politici sulla natura e sulla gestione del servizio, rimane inalterata la natura di pubblico servizio della Biblioteca, come disciplinata in termini generali dall'art. VII dello Statuto comunale e, in termini specifici, dal vigente Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico del Comune di Trento;

preso atto che il Servizio di merito evidenzia che le risorse umane e strumentali a disposizione del Servizio Biblioteca e archivio storico non consentono la gestione diretta di tutta l'attività di front office, salvo arrivare ad una severa contrazione degli attuali orari di apertura mentre l'affidamento a terzi di funzioni di front office ha consentito e consente di superare i limiti delle risorse interne ed ha introdotto elementi di elasticità nella gestione;

ricordato che nel dettaglio le funzioni di *front office*, cioè quelle relative al rapporto diretto con il pubblico, comprendono sia attività di natura esecutiva o ausiliaria (ritiro e consegna di documenti, loro ricollocazione, svolgimento di semplici adempimenti come la materiale raccolta di prenotazioni o di *desiderata*, di proposte, segnalazioni e reclami), sia attività più qualificate di carattere bibliotecario in senso proprio (ricerche bibliografiche anche complesse, *reference*, *information literacy*, iscrizione al prestito, ecc.). Includono perciò anche una parte di lavoro interno che deve ritenersi necessariamente e strettamente prodromico alla funzione di *front office*. La quantificazione del monte-ore di prestazioni richieste include dunque, oltre agli orari di apertura al pubblico, anche una parte relativa a queste attività;

rilevato che l'attuale proposta di affidamento riguarda le sedi già oggetto di affidamento esterno, tranne che per la Biblioteca periferica di Meano per la quale si prevede di reinternalizzare il servizio nell'ottica di sviluppare progressivamente "una biblioteca di comunità" con una forte interazione con le realtà associative e di volontariato presenti sul territorio;

rilevato che il servizio di front office è allo stato attuale disciplinato da contratto di appalto in scadenza, tenuto conto dei due rinnovi previsti (della durata di un anno ciascuno, già esercitati), il 30 settembre 2023;

rilevato che si rende necessario provvedere pertanto all'indizione di una nuova gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della gestione di servizi bibliotecari di front office presso la sede centrale della Biblioteca e la sezione ragazzi presso la palazzina Liberty in determinati orari in cui non opera il personale comunale, il bibliobus, le sedi periferiche di Gardolo, Povo, Mattarello e Villazzano;

dato atto che rispetto al precedente affidamento, con l'appalto in oggetto si intende anche affidare una parte ridotta di attività di catalogazione delle pubblicazioni, in particolare di nuova acquisizione, per integrare il lavoro di catalogazione degli operatori interni, attualmente sovraccarichi. Tra le attività di front office è stata dedicata una specifica attenzione a quelle relative alla promozione della lettura e della biblioteca (preparazione bibliografie, allestimento di mostre

documentali, presentazioni di libri, conferenze, letture, progettualità con le realtà del territorio, partecipazione a progetti e iniziative proposti dal Comune, ecc.) da attuare da parte dell'affidatario, prevedendo specifiche risorse e punteggi da attribuire alle offerte tecniche su questo punto in sede di gara;

dato atto che il competente Servizio Biblioteca e archivio storico, nella nota di data 28.10.2022 prot. n. 300108, comunica, tra l'altro, che il servizio di front office in parola, rientra nel settore ordinario;

dato atto che il Servizio di merito ha individuato in cinque anni la durata contrattuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;

precisato che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera svolti a contatto con il pubblico, assicura una certa continuità perché consente di valorizzare l'esperienza che man mano riesce a maturare il personale e quindi favorire la qualità del servizio;

atteso che il Servizio di merito precisa che la durata di cinque anni pare congrua, anche in considerazione del fatto che l'opzione di un rinnovo biennale consentirà di proseguire nella continuità del servizio, ma darà anche la facoltà di decidere di non rinnovare il servizio nel caso in cui le esigenze dell'Amministrazione dovessero mutare;

rilevato inoltre che tale durata dovrebbe anche dare maggiore stabilità alle Imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata e garantendo una maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto. Consente inoltre di razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità sottesi in procedure sopra soglia comunitaria e della necessità di ridurre il disagio di avvicendamento nella gestione di servizi ad alta intensità di manodopera a contatto con il pubblico;

evidenziato che il Servizio di merito propone di prevedere inoltre l'opzione di proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore;

atteso inoltre che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

preso atto che il Servizio Biblioteca ed archivio storico ha previsto la facoltà per il Comune di richiedere, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a) della Legge provinciale n. 2/2016, previo preavviso, l'opzione di modifica sia in aumento sia in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto nel limite del 35% in più o in meno, compresa la prestazione del servizio di front office presso diverse sedi periferiche della biblioteca secondo quanto precisato nel Capitolato speciale d'appalto stesso, in relazione alle esigenze di gestione del servizio e/o alle variazioni dell'orario e delle giornate di apertura delle sedi centrale e/o periferiche di svolgimento del servizio stesso (sia per causa di forza maggiore, inclusi i guasti o l'inagibilità, sia per scelte operative di gestione del servizio), con conseguente modifica del corrispettivo su base proporzionale, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario. L'eventuale servizio di front office aggiuntivo richiesto può riguardare sedi, anche poste sul territorio di Comuni limitrofi al territorio del Comune di Trento, giornate e orari di apertura anche ulteriori e/o diversi da quelli oggetto del Capitolato speciale d'appalto;

considerato che per il servizio come sopra descritto il Servizio di merito stima un importo annuale al netto di oneri fiscali pari ad euro 524.375,85 e pari ad euro 2.621.879,25, per l'intera durata quinquennale del contratto;

dato atto pertanto che il Servizio di merito considerato il disposto dell'art. 6, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, ha calcolato il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni e dei rinnovi in euro 5.309.305,48 al netto degli oneri fiscali (euro 2.621.879,25 per l'importo a base di gara per l'intera durata contrattuale di 5 anni, euro 1.048.751,70 per l'opzione di rinnovo, euro 262.187,93 per opzione di proroga tecnica e euro 1.376.486,60 per opzione di servizi aggiuntivi del 35% calcolata sull'intera durata possibile del contratto);

precisato che il corrispettivo è esente I.V.A., tranne che per le prestazioni relative alla promozione della lettura e della biblioteca quantificate nell'importo annuale di euro 42.450,97 e soggette ad applicazione dell'I.V.A. con aliquota al 22%. Applicando gli oneri fiscali dovuti all'importo sopra esposto, l'importo annuo del servizio risulta pari ad euro 533.715,06 per un totale,

per l'intera durata quinquennale del contratto di euro 2.668.575,30 comprensivo di oneri fiscali;
rilevato che gli importi sopra indicati sono stati individuati, valutando le seguenti voci:

- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto nel vigente CCNL di riferimento per il settore Federculture e di un suo possibile aggiornamento, tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente, secondo le valutazioni contenute nei conteggi sul costo, allegati al Capitolato speciale d'appalto, quantificato complessivamente in euro 490.070,89 annui;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento del servizio (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente, eccetera);
- le spese di ammortamento dei beni da fornire;
- i costi generali applicabili, quali spese amministrative generali, spese assicurative, ecc.;
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo);
- l'utile d'impresa;

atteso che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a) della Legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 7, comma 3 della Legge provinciale n. 23/1990, e dell'art. 35, comma 2 della Legge provinciale n. 6/2022 nonché secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione comunale, su richiesta scritta da parte dell'appaltatore, rivaluterà annualmente il corrispettivo contrattuale, a decorrere dal secondo anno, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto per il corrispettivo successivamente fatturato e non ancora maturato;

considerato che il Servizio di merito precisa, altresì, che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. In particolare, l'importo annuo della manodopera è stimato in euro 490.070,89, corrispondenti al 93,45% del valore annuo stimato del contratto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per Federculture. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da Società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies della Legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che il Servizio di merito riporta che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis della Legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva – nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data di redazione della Tabella "A";

considerato che l'attuale proposta di affidamento riguarda le sedi già oggetto di affidamento esterno, tranne che per la biblioteca periferica di Meano per la quale si prevede una reinternalizzazione, peraltro la conseguente riduzione di ore di servizio, come alcune ridefinizioni di orario, sono più che compensate dall'incremento delle ore di servizio previste in particolare per le attività propedeutiche al front office e per le attività di promozione della lettura e della biblioteca. Viene prevista anche un'attività di catalogazione non presente nell'affidamento attualmente in corso;

dato atto che il Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, propone di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, considerato che vi

è complessità e delicatezza del servizio al pubblico affidato, si tratta infatti di servizi bibliotecari front office offerti al pubblico in cui l'operatore si trova per lo più ad operare da solo nella sede o nelle sezioni/postazioni a cui è assegnato e dove deve rapportarsi professionalmente con un'utenza diversificata che accede ai servizi con specifiche richieste e interessi e, frequentemente, deve rapportarsi anche con persone in situazione di difficoltà che, trovando nella biblioteca centrale un luogo sicuro e accogliente, non di rado la frequentano. Nelle sedi è svolta attività di promozione della lettura a favore di minori, anche particolarmente piccoli, in cui si instaura rapporto tra bimbi e personale bibliotecario particolarmente delicato che va gestito con competenza e apposite cautele. Proprio per le ragioni sopra esposte al personale è richiesta una specifica formazione professionale;

dato, altresì, atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies della Legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 22 marzo 2022 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2022-2023. Inoltre, con particolare riferimento a questa procedura, con nota dalla Assessora competente di data 26.10.2022, prot. n. 298223, sono state informate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4 della Legge provinciale n. 2/2016 e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni; con nota di data 8 novembre 2022 prot. n. 309038 il Servizio di merito ha comunicato che alla data di scadenza del termine fissato, come anche successivamente, non sono pervenuti elementi di risposta né osservazioni al riguardo;

evidenziato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, come sopra precisato, l'affidamento del contratto in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3 del Decreto-Legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a., salvo quanto di seguito specificato;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6 della Legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che il competente Servizio di merito ritiene di procedere all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati, in condizioni di parità;

rilevato, in particolare, che il Servizio Biblioteca e archivio storico propone di adottare tale procedura per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della Legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito;

dato atto che il competente Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016, propone di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, poiché è necessario garantire unitarietà della prestazione ed evitare frammentazione gestionale e organizzativa. L'art. 1, comma 3 del vigente Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico precisa infatti che "riprendendo la consolidata tradizione, i servizi bibliotecari e l'archivio storico del Comune di Trento sono organizzati in un sistema integrato, nel rispetto della specificità dei diversi istituti". Il concetto di sistema, perentoriamente ribadito in ricorrenti passaggi del Regolamento, appare pertanto il carattere fondativo e non revocabile dell'istituzione bibliotecaria;

considerato che a ciò si aggiunga che l'insieme e il dettaglio degli atti di gara enfatizzano e ribadiscono la materiale non suddivisibilità del servizio in lotti distinti, ove solo si ponga mente che le attività poste in capo al contraente (formazione del personale, omogeneità dell'organico e sua qualificazione, svolgimento delle iniziative nelle diverse sedi) non deriverebbero alcun beneficio da una eventuale suddivisione in lotti. In ogni caso la suddivisione in lotti farebbe venire meno quelle economie di scala perseguibili tramite una gestione unitaria del servizio, creando piuttosto inefficienza organizzativa. Ciò senza contare il costo e i problemi organizzativi che deriverebbero all'Amministrazione dal dover organizzare il coordinamento di più soggetti e la disomogeneità che si creerebbe per la presenza di offerte qualitative differenti per gestire parti di un medesimo servizio che dovrebbe invece assicurare omogeneità di qualità all'utenza;

dato atto che il Servizio Biblioteca e archivio storico ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale – Affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento", che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale. Tutte le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che il Servizio di merito evidenzia come il servizio in oggetto sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della L.p 2/2016, atteso che il ricorso a tale criterio, oltre a rispondere al dettato normativo di cui all'art. 16, comma 2 della L.p 2/2016 - in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera - permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base ai parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della L.p 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire all'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 ultimo periodo della L.p 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica, trattandosi di appalto ad alta intensità di

manodopera;

considerato che il Servizio di merito comunica di aver suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare gli aspetti fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

dato atto che il Servizio Biblioteca e archivio storico ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

accertato che il Servizio competente propone che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica non sia attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica;

dato atto che il Servizio competente nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi ha considerato gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati i seguenti criteri di valutazione:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 85)
A) Composizione dello staff impiegato nella gestione del servizio	18
B) Aspetti relativi all'organizzazione, gestione e formazione del personale dedicato ai servizi di front office	37
C) Aspetti relativi alla programmazione che si intende attuare in relazione al profilo della promozione della lettura e promozione della biblioteca di pubblica lettura	30

preso atto che il Servizio di merito comunica che:

- con l'elemento A) si vuole valorizzare l'esperienza del personale che sarà impiegato in futuro nel servizio, in considerazione del fatto che la qualità del servizio erogato passa prevalentemente attraverso l'esperienza specifica, la qualificazione e la preparazione del personale impiegato;
- con l'elemento B) si vuole assicurare un'organizzazione efficiente e stabile che garantisca la qualità del servizio nel tempo tramite un'adeguata formazione, una gestione organizzata e funzionale delle sostituzioni e dell'inserimento di nuove figure;
- con l'elemento C) si vogliono valorizzare le capacità progettuali degli offerenti attribuendo un punteggio rilevante alla programmazione che gli offerenti si impegneranno ad attuare in relazione al profilo della promozione della lettura e promozione della biblioteca di pubblica lettura;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, il Servizio di merito propone di procedere come segue:

- per ciascun criterio di valutazione di natura tabellare, sarà attribuito il punteggio fisso previsto;
- per gli elementi comportanti una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni elemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie; una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun elemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per l'elemento considerato;

dato atto che il competente Servizio propone di prevedere una soglia di sbarramento di 40 punti su 85 in considerazione del fatto che il mancato raggiungimento di tale punteggio non offre all'Amministrazione sufficiente garanzia di qualità nell'erogazione del servizio, in quanto si tratta di un contratto che riguarda prevalentemente servizi di front office al pubblico

(che rispecchiano l'immagine dell'Amministrazione e della sua azione) per cui deve essere assicurato un elevato livello di professionalità del personale e un'ottimale organizzazione che impongono la presenza di alti standard qualitativi;

rilevato che, nella proposta del Servizio di merito, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica e verificato il superamento della soglia di sbarramento, si propone di procedere alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente; la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della L.p 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto nonché permettano di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli elementi valorizzati alla luce dei criteri di valutazione specificati sono strettamente connessi all'oggetto del contratto poiché riguardano i servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento, ovvero attengono alle caratteristiche dei servizi e di chi li presta ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale;

preso atto che rispetto all'offerta economica, valutata in ragione del ribasso percentuale unico offerto e per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare cosiddetta "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Il Servizio di merito propone di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Il Servizio di merito propone che il valore dell'esponente " α " sia pari a 0,3;

dato atto che il subappalto non è ammesso per le motivazioni di cui alla nota del Servizio Biblioteca e archivio storico sopra citata, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

considerato che, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'esecuzione dei servizi avviene all'interno della sede centrale della Biblioteca comunale e della sezione ragazzi presso la palazzina Liberty (in determinati orari e in spazi in cui non opera il personale comunale), del bibliobus, delle sedi periferiche di Gardolo, Povo, Mattarello, Villazzano, da considerarsi luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, il Servizio di merito ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

rilevato che, in considerazione della natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, sentito in proposito anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, il Servizio di merito comunica che non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale in quanto i momenti di eventuale compresenza sono limitati ad uno scambio di informazioni al fine della migliore gestione del servizio o alla verifica sull'andamento del servizio stesso e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

dato atto che tuttavia l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

preso atto che il competente Servizio Biblioteca e archivio storico, con la nota di data 28.10.2022 prot. n. 300108 sopracitata, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e

- conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi alla commissione la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale d'appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

preso atto altresì che il Servizio di merito precisa che il servizio in oggetto è inserito nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000,00 euro" 2022-2023, parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, come da ultime variazioni approvate;

visto l'art. 9, comma 2 lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Biblioteca e archivio storico per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11.03.1998 n. 42 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 31.01.2012 n. 11;
- la L.p. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.p. n. 2/2020 e s.m.;
- le note del Servizio Biblioteca e archivio storico di data 28.10.2022 prot. n. 300108 e di data 08.11.2022 prot. n. 309038;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la Biblioteca comunale di Trento, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Biblioteca e archivio storico così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Biblioteca e archivio storico si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della gestione di servizi bibliotecari per la Biblioteca comunale di Trento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 2.621.879,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 14.11.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 304 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 2.621.879,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 9 novembre 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 304 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 2.621.879,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.11.2022